



COMUNE DI MANERBIO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n.22 del 29.05.2000

Modificato con deliberazione C.C. n.13 del 19.03.2001

Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 15.07.2004

Modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 03.03.2014

Modificato con deliberazione C.C. n. 32 del 25.06.2015

Modificato con deliberazione C.C. n. 31 del 06.07.2016

COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Entrata in carica – convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.

Art. 2

Dimissioni, supplenza e decadenza dei consiglieri comunali

1. I casi di dimissioni, supplenza e decadenza dei consiglieri comunali sono regolati dall'art. 23 dello Statuto comunale.

Capo II
I GRUPPI CONSILIARI

Art. 3

Costituzione

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel 1° comma, debbono far pervenire al segretario comunale nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
4. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta, tramite dichiarazione scritta indirizzata al segretario comunale, è possibile la costituzione di un gruppo consiliare formato da un solo consigliere, a cui sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare. Per la costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso dell'amministrazione è necessaria la presenza di minimo due consiglieri.

5. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al 3° comma entro i cinque giorni successivi alla data di deliberazione di surroga.
6. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare, per iscritto, al sindaco il nome dei capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, dell'eventuale sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
7. Il consigliere che, durante il periodo del mandato, si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al sindaco ed al segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.
8. Il sindaco informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 4

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è convocata dal sindaco:
 - su determinazione della giunta comunale;
 - a richiesta di uno o più capigruppo;
 - per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

Capo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Presidenza del consiglio - sede riunioni

1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal sindaco. In caso di assenza o di impedimento del sindaco, può essere convocato e presieduto dal vicesindaco, se eletto nel consiglio comunale. Qualora il vicesindaco sia un assessore esterno al consiglio comunale e/o in caso di sua assenza o impedimento, la convocazione e la presidenza spettano al consigliere anziano, individuato ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri). Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di convocare o presiedere l'assemblea, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono assunte dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui sopra, occupa il posto immediatamente successivo.
2. Il consiglio comunale si riunisce nella sala consiliare o, per cause di forza maggiore, in altra sede che dovrà essere precisamente indicata ai consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 6

Convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni

temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
5. Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al sindaco da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del Comune.
6. Il consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione.

Art. 7

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa della proposta da sottoporre al consiglio spetta al sindaco e ad un quinto dei consiglieri assegnati.
3. Quando il consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 8

Avviso di convocazione – consegna – modalità

1. L'avviso di convocazione del consiglio, con il relativo ordine del giorno, viene inviato mediante posta elettronica, con rilascio di ricevuta, all'indirizzo mail comunicato da ciascun consigliere. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso e rispettati i termini di convocazione.
2. I consiglieri devono comunicare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, con lettera indirizzata al segretario comunale, l'indirizzo di posta elettronica al quale devono essere spediti gli avvisi di convocazione ed eventuali altri atti pertinenti alla carica.
3. Fino a quando non è stata effettuata la comunicazione di cui al precedente comma, il sindaco provvede a far recapitare l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo del messo comunale, o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo. In caso di assenza del destinatario, il messo assolve l'obbligo della consegna depositando l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno nella cassetta postale. La consegna, o il deposito, devono risultare da dichiarazione del messo notificatore. In alternativa, è possibile inviare l'avviso e l'ordine del giorno tramite raccomandata R.R., senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione con raccomandata e/o la consegna dell'avviso al domicilio da parte del messo, devono avvenire entro il termine previsto per l'invio della mail, di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
4. I consiglieri che non intendono ricevere la convocazione tramite posta elettronica, possono richiedere, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, con lettera indirizzata al

segretario comunale, la consegna dell'avviso e relativo ordine del giorno nel proprio domicilio, così come definito nel comma successivo. In questo caso si applicano le modalità di trasmissione previste al comma 3.

5. Per domicilio del consigliere si intende il luogo di residenza anagrafica nel comune, se il consigliere risiede nel comune di Manerbio e non ha indicato altro domicilio, oppure il luogo, purchè situato entro il territorio del comune di Manerbio, indicato nella richiesta di cui al comma precedente.

Art. 9

Avviso di convocazione – consegna – termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere inviato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere inviato almeno 24 ore prima della riunione.
3. Nel caso che, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso ai consiglieri, inviando la relativa mail almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. Eventuali disguidi e/o ritardi nell'invio dell'avviso di convocazione si ritengono in ogni caso sanati qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 10

Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune cinque giorni prima della riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il consiglio può deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri comunali.

Art. 11

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti la seduta. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Art. 12

Adunanze di prima convocazione

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco, salvo

che sia richiesta una maggioranza speciale. Nell'ipotesi in cui dal calcolo del terzo dei consiglieri risulti una cifra decimale, è necessario procedere all'arrotondamento alla cifra superiore. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni non vanno computati i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale e i risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tale comunicazione avverta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il sindaco che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 13

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purchè intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal sindaco. L'adunanza di seconda convocazione può tenersi lo stesso giorno dell'adunanza di prima convocazione.
5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
6. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 14

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 15.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 15

Adunanze segrete

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il sindaco invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del consiglio ed il segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 16

Adunanze aperte

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il sindaco, sentita la giunta può convocare l'adunanza aperta del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi particolari.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 17

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Il sindaco può disporre l'allontanamento dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Capo IV ORDINE DEI LAVORI

Art. 18

Sedute – adempimenti preliminari

1. Il sindaco, in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.

Art. 19

Ordine della discussione

1. Il sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.
4. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno o proporre ordini del giorno, debbono informare precedentemente il sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.
5. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al sindaco. La durata degli interventi in consiglio non può eccedere i dieci minuti. Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere. Il sindaco richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi all'ordine del giorno.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
7. Il sindaco e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.

Art. 20

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, salvo che esse non vengano respinte dal consiglio a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore e uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro e uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il consiglio venga, dal sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 21

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il sindaco decide se il fatto sussiste. Qualora il sindaco neghi la sussistenza e l'intervenuto insista, decide il consiglio comunale, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare queste.

Art. 22

Udienze conoscitive

1. Il consiglio, nella sua maggioranza, o anche solo un quinto dei consiglieri, nel caso che abbiano avuto l'iniziativa di convocazione del consiglio comunale, possono disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. A tali udienze, possono essere invitati il segretario comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal sindaco ad uno dei consiglieri presenti.

Art. 23

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, il capogruppo o chi lo sostituisce, ed i consiglieri che dissentano dalla dichiarazione del proprio capogruppo, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 24

Votazione

1. Le votazioni hanno luogo per voto palese espresso per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti le nomine e i fatti riguardanti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il sindaco ne riconosce e proclama l'esito con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori.
4. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 25

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario comunale e debbono indicare il testo integrale del dispositivo, i punti principali della discussione ivi compreso il nome degli intervenuti alla discussione, le dichiarazioni di voto ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti. I consiglieri hanno facoltà di richiedere al Segretario comunale di allegare al verbale della deliberazione il testo di particolari interventi, il quale deve essere consegnato al segretario stesso prima di darne lettura. Nel caso in cui il consigliere non abbia il documento scritto, ma voglia che una particolare dichiarazione venga inserita nel testo del dispositivo, lo stesso deve

anticipatamente chiedere che la dichiarazione registrata venga trascritta all'interno del dispositivo stesso. Le deliberazioni vengono conservate in formato elettronico, secondo la normativa vigente.

2. Il dibattito consiliare viene registrato integralmente, con la sola eccezione delle sedute segrete; i relativi files vengono memorizzati sul server comunale, nonché pubblicati sul sito internet istituzionale unitamente ad un riassunto del dibattimento.

Art. 26

Segretario – incompatibilità

1. Il segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tale caso, il consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 27

Astensione obbligatoria

1. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.
3. Gli assessori oppure i componenti dell'organo consiliare obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Capo V

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 28

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.
2. Esse sono presentate per iscritto al sindaco da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla giunta.
3. Il consigliere, nel presentare una interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso la giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni. Nella successiva seduta del consiglio comunale il sindaco dà comunicazione dell'interrogazione presentata e della risposta, mediante lettura dei relativi atti, senza discussione.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale successiva alla sua presentazione, purchè l'interrogazione sia pervenuta prima della convocazione del consiglio; in caso contrario viene posta all'ordine del giorno del successivo consiglio.

Art. 29

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal sindaco o da un assessore. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a una replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 30

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al sindaco, consiste nella domanda rivolta alla giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono acquisite agli atti del Comune e sono poste all'ordine del giorno della seduta del consiglio successiva alla loro presentazione, purchè siano pervenute prima della convocazione del consiglio; in caso contrario vengono poste all'ordine del giorno del successivo consiglio.

Art. 31

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della giunta, dal sindaco o da un assessore, l'interpellante, o uno degli interpellanti nel caso di interpellanza sottoscritta da più consiglieri, ha diritto ad esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per cui si dichiara o no soddisfatto.
3. Successivamente anche gli altri consiglieri possono intervenire nel merito dell'interpellanza, con le modalità stabilite dall'articolo 19 del presente regolamento. La trattazione delle interpellanze poste all'ordine del giorno si chiude nel termine massimo di un'ora dall'inizio della loro trattazione.
4. L'assenza degli interpellanti comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 32

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative al medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni e, dopo le risposte della giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 33

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 34

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte nella seduta del consiglio successiva alla loro presentazione, purchè siano pervenute prima della convocazione del consiglio; in caso contrario vengono poste all'ordine del giorno del successivo consiglio.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti ciascuno, un consigliere per gruppo ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 35

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 36

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme dello Statuto comunale e delle leggi in vigore.